



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 315 DG del -7 AGO 2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE APPROVATO DAL COMITATO ETICO DELLA FONDAZIONE NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020 – PROTOCOLLO INT N. 10/20

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il dirigente della struttura semplice
Trasferimento Tecnologico (TTO)
(f.to dott. Antonio Cannarozzo)

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:


- si provvede alle registrazioni contabili.
- il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il direttore della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
Firmato (dott.ssa Elena Teresa Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL

Direttore Scientifico	Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario
dott. Giovanni Apolone	dott. Andrea Frignani	dott. Oliviero Rinaldi

L'atto si compone di 10 pagine di cui 6 pagine di allegati parte integrante
atti n. 1.6.05.02 – 302-2020
/ef



s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore



IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Responsabile del procedimento della s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) che, a seguito di istruttoria, attesta:

visto il D. Lgs. n. 211/2003 in tema di “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”;

atteso che

- la Fondazione Italiana Linfomi Onlus, con sede legale in Alessandria, Piazza Turati 5, (Promotore), intende condurre uno studio osservazionale dal titolo: “Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani (=65 aa) con linfoma di Hodgkin di tipo classico sottoposti al momento della diagnosi a valutazione geriatrica multidimensionale (VGM)”, protocollo di studio FIL_ELDHL, da svolgersi sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Chiara Rusconi, Dirigente Medico presso la s.c. Ematologia, diretta dal prof. Paolo Corradini;
- lo studio in argomento prevede l’arruolamento di un totale di 400 pazienti, di cui 8 presso INT, per una durata prevista fino a febbraio 2026;
- lo studio multicentrico ha l’obiettivo di sviluppare un indice prognostico per i pazienti anziani con nuova diagnosi di linfoma di Hodgkin classico (cHL);

preso atto che nella seduta del 30 gennaio 2020, il Comitato Etico della Fondazione ha rilasciato parere favorevole, attribuendo il numero INT 10/20, allo studio osservazionale di cui al protocollo di studio redatto in pieno accordo alle normative europee di “Good Clinical Practice” (recepite dal Decreto Ministero Sanità 15 luglio 1997), depositato in atti al relativo fascicolo;

visto la documentazione necessaria alla formalizzazione dell’accordo contrattuale, pervenuta dal Comitato Etico della Fondazione in data 4 febbraio 2020 e depositata in atti al relativo fascicolo;

preso atto che

- come riportato nel piano di spesa predisposto dalla dott.ssa Chiara Rusconi e pervenuto alla s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) in data 21 gennaio 2020, non si prevede alcun onere diretto a carico della Fondazione in quanto non è indicato alcun impegno extraroutinario da parte del personale della Fondazione né sono indicati esami strumentali al di fuori della prassi ambulatoriale alla quale sono già sottoposti i pazienti affetti dalla patologia in argomento;
- le clausole contenute nella convenzione di cui trattasi prevedono:
 - fornitura gratuita, da parte del Promotore, per tutta la durata dello studio del materiale necessario per la raccolta dei dati ai fini dello svolgimento dello studio osservazionale;
 - l’invio al Promotore di campioni di materiale biologico (materiale bioptico e aste floccate per la raccolta di sangue);
 - le spese di spedizione del materiale biologico di cui sopra sono a carico del Promotore;

preso altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;



considerato che la realizzazione di attività di ricerca sanitaria e la stipulazione dei correlati atti contrattuali rientrano nella missione e nelle finalità della Fondazione, in conformità alle disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto della Fondazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12F del 20 febbraio 2012 e ritenuto pertanto di approvare la convenzione in argomento;

ritenuto pertanto di approvare la convenzione inoltrata dalla Fondazione Italiana Linfomi Onlus in data 10 luglio 2020 e sottoscritta dallo Sperimentatore Principale in data 23 luglio 2020, precedentemente concordata con la s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO);

dato atto

- che, in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare Ministero della Salute nonché al Decreto Regione Lombardia n. 11960/2004 relative agli “Studi osservazionali”, non è richiesta alcuna copertura assicurativa specifica, essendo gli atti medici in essi contemplati già compresi nella copertura assicurativa che la Fondazione ha stipulato con Amtrust International Underwriters Dac Ag. Amtrust Insurance Agency Italy Srl (polizza n. IITOMM1900022) per la responsabilità civile verso terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante alla Fondazione nella sua qualità di sperimentatore, autorizzato a norma di legge, a svolgere attività di sperimentazione;
- che, tale copertura è efficace per richieste di risarcimento superiori ad € 100.000,00 mentre per richieste di risarcimento inferiori all’importo indicato, la Fondazione provvede direttamente in regime di autogestione;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009;

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto “Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;

visti i pareri favorevoli dei Direttori Scientifico, Amministrativo e Sanitario della Fondazione resi per quanto di competenza,

D E T E R M I N A

- 1- di approvare la convenzione con la Fondazione Italiana Linfomi Onlus, con sede legale in Alessandria, Piazza Turati 5, (Promotore), nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, per la conduzione dello studio osservazionale di cui al prot. INT 10/20, da svolgersi sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Chiara Rusconi, Dirigente Medico presso la s.c. Ematologia, diretta dal prof. Paolo Corradini, dando atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;



- 2- di individuare lo Sperimentatore Principale quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con particolare riferimento al relativo monitoraggio, nonché quale persona autorizzata al trattamento dei dati oggetto dello studio osservazionale in argomento;
- 3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano Manfredi

CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DI STUDIO OSSERVAZIONALE

**Prospective study on elderly (≥ 65 years) patients
affected with classical Hodgkin Lymphoma
undergoing Comprehensive Geriatric Assessment
at diagnosis
Codice studio: FIL_ELDHL**

- La **Fondazione Italiana Linfomi (FIL) ONLUS** con sede legale in Piazza Turati, 5 – 15121 Alessandria (d’ora innanzi denominato semplicemente “**Promotore**”) nella persona del Legale Rappresentante o suo delegato, Dott. Francesco Merli in qualità di Presidente da una parte
- e
- La **Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”** con sede legale in Milano, Via G. Venezian n. 1, Codice Fiscale n. 80018230153 e partita IVA n. 04376350155 (di seguito “**Centro Partecipante**”), nella persona del suo Direttore Generale, dott. Stefano Manfredi.

di seguito singolarmente/collettivamente anche “la parte”/“le parti”

PREMESSO CHE:

1. Il **Promotore** intende condurre lo studio osservazionale prospettico non farmacologico dal titolo: **Prospective study on elderly (≥ 65 years) patients affected with classical Hodgkin Lymphoma undergoing Comprehensive Geriatric Assessment at diagnosis** (qui di seguito identificato come “lo studio”);
2. Lo **Sperimentatore coordinatore** è il Dr. Vittorio Ruggero Zilioli;
3. Il **Centro partecipante** è la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, presso la s.c. Ematologia, sotto la responsabilità del prof. Paolo Corradini, Direttore della s.c. Ematologia;
4. La **dott.ssa Chiara Rusconi, Dirigente Medico** presso la s.c. Ematologia, diretta dal prof. Paolo Corradini ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo studio predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla normativa vigente;
5. Il Centro Partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre lo studio in questione;
6. Lo studio potrà iniziare successivamente all’emanazione del parere favorevole del Comitato Etico nonché al rilascio delle relative autorizzazioni ove previste, tra cui il nulla osta del Direttore Generale;
7. Lo studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi osservazionali;
8. Lo studio, per quanto applicabile, è finalizzato al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali, coerentemente con quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 “Prescrizioni e condizioni di carattere generale relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria”.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante della Convenzione;

Art. 2 - Oggetto

Il **Promotore** affida alla s.c. Ematologia del **Centro partecipante** l'esecuzione dello studio secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal Comitato Etico;

Art. 3 - Responsabile

Il **Promotore** identifica nella Dr.ssa Chiara Rusconi lo sperimentatore responsabile dello studio presso il **Centro partecipante**.

Art. 4 - Durata

La partecipazione del **Centro partecipante** avrà inizio dalla data dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine dello studio.

Art. 5 - Fornitura materiale

Il **Promotore** fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la raccolta dei dati previsti nello studio.

In particolare, saranno fornite le aste floccate che consentiranno la raccolta dei campioni biologici destinati ai laboratori centrali presso cui saranno realizzate le analisi previste dai sottostudi biologici "Immunosenescenza e fragilità" e "Immunosenescenza e Torque teno virus (TTV)" (opzionali per il paziente).

Art. 6 - Materiale biologico

Nell'ambito della Sperimentazione è prevista la raccolta di materiale biologico (materiale bioptico per la revisione centralizzata della diagnosi (obbligatoria) e per lo studio biologico "Tissue Micro Arrays" (opzionale per il paziente), asta floccata per la raccolta di sangue ai fini degli studi biologici "Immunosenescenza e Fragilità" e "Immunosenescenza e Torque teno virus" (opzionali per il paziente)) prelevato dai pazienti arruolati presso il Centro Partecipante per le finalità di ricerca.

Il Promotore prende atto che il materiale è fornito di un codice di riferimento univoco che consente la tracciabilità dello stesso.

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa applicabile relativa alla raccolta, conservazione, utilizzo, spedizione e distruzione di detto materiale biologico, ciascuno per gli ambiti di propria competenza; in particolare le Parti saranno responsabili per la conservazione del Materiale e pertanto garantiscono che: 1) all'interno dei laboratori l'accesso al Materiale sarà limitato al solo personale qualificato, in grado di gestirlo in sicurezza; 2) adotteranno tutte le misure necessarie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del Materiale; 3) prenderanno le opportune precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose nonché di furti o uso improprio. Il Materiale è di proprietà del paziente e viene reso disponibile al Promotore, a terzo fornitore del Promotore o detenuto dal Centro Partecipante per conto del Promotore, nell'ambito della Sperimentazione e sarà da considerare sotto la custodia ed il controllo del Promotore.

Le Parti si impegnano ad utilizzare il Materiale esclusivamente per le finalità esplicitate nel Protocollo della Sperimentazione, previo rilascio in forma scritta del consenso informato così come approvato dal Comitato Etico.

Nel caso in cui un paziente del Centro Partecipante decidesse di ritirarsi dalla Sperimentazione, non verranno raccolti campioni aggiuntivi e, in accordo alla normativa vigente, il paziente potrà richiedere la distruzione di tutto il Materiale conservato e a lui riconducibile, per impedire ulteriori analisi.

L'ulteriore utilizzo del Materiale e/o relativo trasferimento a terzi per la realizzazione di progetti di ricerca o indagini statistiche, diversi da quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli interessati, non è consentito, salvo l'ottenimento delle approvazioni previste dalla normativa vigente.

Il materiale biologico verrà spedito alle seguenti Strutture tecniche:

- 1) Prof. Stefano Pileri - Dott.ssa Valentina Tabanelli,
Unità di Diagnosi Emolinfopatologica
IEO - Istituto Europeo di Oncologia
via Ripamonti 435, Milano
Tel +39 02 57489522 Fax: +39 02 94379320
Email: valentina.tabanelli@ieo.it ; unita.emolinfopatologia@ieo.it

- 2) dr.ssa Alessandra Tucci
Ematologia, Spedali Civili, Brescia - Italia
Tel: +39 030 3995438 Fax: +39 30 3700852
Email: alessandra.tucci@asst-spedalivicivi.it
dr.ssa Luisa Imberti (CREA)
Centro di ricerca Emato-Oncologica AIL (CREA), ASST Spedali Civili, Brescia - Italia
Tel: +39 30 3995408 Fax: +39 30 3996001
Email: luisa.imberti@asst-spedalivicivi.it

- 3) Prof.ssa Sara Galimberti,
Laboratorio di Biologia Molecolare, Divisione di Ematologia, Università di Pisa, Pisa
Tel +39-050-992815
Email: sara.galimberti@med.unipi.it
Dr. Fabrizio Maggi,
Divisione di Virologia, Università di Pisa, Pisa
Tel: +39-050-993756 Fax: +39 050996227
Email: fabrizio.maggi63@gmail.com

I costi di spedizione per le analisi centralizzate (obbligatorie e opzionali) previste dallo studio, saranno a carico del **Promotore**. Nessun costo aggiuntivo graverà sul **Centro partecipante**.

Art. 7 – Corrispettivo

Trattandosi di studio osservazionale prospettico non farmacologico no profit, che non prevede l'esecuzione di indagini cliniche o diagnostiche supplementari rispetto a quanto previsto dalla pratica clinica, non è previsto alcun corrispettivo per i pazienti arruolati.

Lo studio prevede la revisione centralizzata degli esami PET/CT o TAC (se disponibili in base al trattamento effettuato dal paziente) tramite l'utilizzo della piattaforma WIDEN (software non commerciale). Il caricamento delle immagini pseudonimizzate avverrà a cura della medicina nucleare del **Centro partecipante** a cui saranno fornite chiavi di accesso al portale. Non è previsto alcun corrispettivo per tale attività.

Art. 8 - Contributo scientifico

Il **Promotore** garantisce la citazione del contributo del **Centro partecipante** nelle sedi o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di studio.

Art. 9 - Risultati

Il **Promotore** garantisce che a seguito della presente Convenzione non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.

Art. 10 - Consenso informato

Lo **Sperimentatore** principale si impegna a ottenere, prima della conduzione dello studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016. A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Art. 11 - Protezione dei dati personali dei pazienti

Con riferimento al trattamento dati personali e sensibili dei pazienti, le parti prendono atto dei contenuti delle "Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" emanate dal Garante in data 24.07.2008 (pubblicate, in G.U. n. 190 del 14.08.2008).

Le parti garantiscono di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo il Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali, il D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i., i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, quali le Linee Guida per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali di cui alla Deliberazione n. 52 del 24 Luglio 2008.

Resta pertanto inteso che ciascuno per gli ambiti di propria competenza:

- a) Titolare del trattamento dei suddetti sarà il **Centro partecipante**, che compirà ogni operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore, nominato Incaricato del trattamento, in conformità alla Legislazione sulla Tutela dei Dati;
- b) parimenti, Titolare del trattamento sarà il **Promotore**, nell'ambito dei trattamenti che allo stesso competono.

Entrambe le parti si impegnano a rispettare le finalità dello studio e ad osservare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo n.679/2016, in particolare, le su citate "Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" emanate dal Garante in data 24.07.2008 e si danno reciprocamente atto di aver adottato le misure minime di sicurezza.

Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo privo di una legislazione adeguata, il Promotore si impegna ad adottare garanzie sufficienti per la tutela dei dati personali e sensibili dei pazienti.

Art. 12 – Protocollo ed emendamenti

Lo **Sperimentatore** principale garantisce l'osservanza del protocollo di studio approvato dal Comitato Etico e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati e approvati dal Comitato Etico medesimo.

Art. 13 – Obblighi dello Sperimentatore principale

Il **Centro partecipante** si impegna, per il tramite dello Sperimentatore principale:

- a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede raccolta dati elettroniche (eCRF) appositamente realizzate dal **Promotore** e garantisce espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;
- a tenere distinte e aggiornate le schede raccolta dati e le cartelle cliniche ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l'attendibilità dei dati;
- a conservare e custodire, dopo la conclusione dello studio, tutta la documentazione relativa allo studio in un luogo sicuro per il tempo indicato dalla normativa vigente.

Art. 14 - Monitoraggio

Il **Centro partecipante** garantisce la disponibilità a fornire riscontro alle eventuali richieste del **Promotore** o di Organizzazione da esso delegata, volte a garantire un efficace monitoraggio da remoto per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15 - Ispezioni

Il **Centro partecipante** garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori, a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 – Norma di rinvio

Lo **Sperimentatore** si impegna a osservare, per tutto quanto non previsto dal protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali.

Art. 17 – Proprietà dei dati

Il **Promotore** ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo studio.

Art. 18 – Garanzie di pubblicazione

Il **Promotore** ai sensi dell'art.5 comma 2 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute 8 febbraio 2013, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico, anche in caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. Il **Centro partecipante**, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico.

Art. 19 - Controversie

La presente Convenzione è regolata dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie derivanti dalla Convenzione, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 20 - Durata, Recesso e Risoluzione

La presente Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e rimarrà in vigore sino all'effettiva conclusione dello studio. La data di termine dello studio è prevista indicativamente entro il mese di febbraio 2026.



Il **Promotore** si riserva il diritto di richiedere la risoluzione della presente Convenzione, e quindi l'interruzione immediata dello studio nel caso di violazione da parte del **Centro partecipante**, dei termini o degli obblighi assunti con la presente Convenzione, nonché di quelli contenuti nel protocollo. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione dello studio siano suscettibili di rettifica, il **Promotore** potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il **Centro partecipante** dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, la Convenzione dovrà considerarsi risolta.

Ciascun contraente ha il diritto di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida, il **Promotore** manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso e il **Centro partecipante** avrà l'obbligo di fornire al **Promotore** tutti i dati divenuti disponibili fino alla data del recesso.

Art. 21 - Oneri fiscali

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.

Il presente atto non è soggetto a imposta di bollo in quanto la Fondazione Italiana Linfomi ONLUS è un'organizzazione non a scopo di lucro (esente art. 17 D.Lgs. 460/97), e verrà assoggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per il Promotore

Presidente Fondazione Italiana Linfomi
Dott. Francesco Merli

Firmato da:
FRANCESCO MERLI
Valido da: 08-01-2018 12:49:36 a: 07-01-2024 12:49:36
Certificato emesso da: AdES - EU Qualified Certificates CA 01, AdES S.p.A., IT
Approvo il documento

Per il Centro partecipante

Il Direttore
Generale _____
Dott. Stefano Manfredi. _____

Data, _____

Milano, _____

Per presa visione e accettazione

Milano, li _____

Lo Sperimentatore Principale
Dott.ssa Chiara Rusconi _____

Firmato da:
CHIARA RUSCONI
Codice fiscale: RSCCHR76H45L319I
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 30-07-2019 11:19:53 a: 30-07-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-07-2020 16:21:27
Approvo il documento

